

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 16 luglio 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mastella, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mastella, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FOTI: « Disposizioni in materia di erogazione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e in materia di rilascio degli immobili » (4159);

ZANELLA e BULGARELLI: « Norme per la promozione delle attività circensi e divieto di impiego degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti » (4160);

FRANZ ed altri: « Disposizioni in materia di prelievo coattivo di materiale biologico finalizzato all'esecuzione delle analisi del DNA dell'imputato o dell'indagato » (4161);

BOCCIA e LETTIERI: « Disposizioni in materia di accertamenti tributari nei confronti di coloro che hanno esportato illegalmente capitali all'estero » (4162).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario nei confronti di un deputato cessato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 11 luglio 2003, Tiziana Maiolo, deputato della XIII legislatura, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documenta-

zione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Monza, proc. n. 6428/01 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 14 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi romani (INSR), per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 175).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 9 luglio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione CALZOLAIO ed altri n. 7-00205, accolta dal Governo e approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 20 febbraio 2003, concernente l'emergenza umanitaria in Etiopia, Eritrea ed altri Paesi africani.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il

Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 10 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 46, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di modifica della relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003 (257).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 agosto 2003.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 14 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2003 (258).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 agosto 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÈ DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI STOCCAGGIO E VENDITA DI GPL E DI GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI (3297) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE, STUCCHI, DI GIOIA, ARMANI E SAGLIA (8-1378-2219-2567)

(A.C. 3297 - Sezione 1)

**ARTICOLO 82 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese.

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui all'articolo 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai

sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità di cui al comma 1 ed in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 2.

4. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime, l'Autorità si pronunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto può comunque essere adottato.

5. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Governo può esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tal fine il Ministro delle attività produttive trasmette all'Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che l'Autorità abbia adottato l'atto o il provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

Sopprimerlo.

* **8. 1.** Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

* **8. 2.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria definisce le esigenze per lo sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 5.

8. 3. Gambini, Cabras, Lulli, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Ruggia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria definisce le esigenze per lo sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese e gli indirizzi di politica generale del settore, cui deve uniformarsi l'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

8. 4. Gambini, Bersani, Quartiani, Cabras, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito dei poteri consultivi attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definiti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è dato mandato a detta Autorità di stabilire un sistema d'incentivazione differenziato a seconda delle fonti energetiche, sulla base del calcolo dell'energia effettivamente prodotta.

* **8. 5.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito dei poteri consultivi attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definiti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è dato mandato a detta Autorità di stabilire un sistema d'incentivazione differenziato a seconda delle fonti energetiche, sulla base del calcolo dell'energia effettivamente prodotta.

* **8. 6.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

8. 7. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: su proposta del Ministro delle attività produttive aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

8. 8. D'Agrò.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: ed in conformità fino alla fine del comma.

8. 9. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Sopprimere i commi 4 e 5.

8. 10. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Sopprimere il comma 4.

- 8. 11.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fatti salvi fino alla fine del comma con le seguenti: essa si pronunzia nei termini previsti dalle leggi medesime.

- 8. 12.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

- * **8. 13.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

- * **8. 14.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 5.

- ** **8. 15.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Sopprimere il comma 5.

- ** **8. 16.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: il Governo fino alla fine del comma con le seguenti: il Ministro delle attività produttive trasmette all'Autorità

un sollecito ad adempiervi nei termini eventualmente previsti dalle leggi medesime.

- 8. 17.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: il Ministro fino a: A tal fine.

- 8. 18.** Quartiani, Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

- 8. 19.** Quartiani, Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

- * **8. 20.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

- * **8. 21.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.25.
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 8. 25. della Commissione, primo periodo, sostituire le parole: quattro membri con le seguenti: due membri.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

- 0. 8. 25. 1.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Ruzzante.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorità in carica alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

8. 25. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

6. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità, le parole: « Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri » sono sostituite dalle seguenti: « L'Autorità di cui all'articolo 3 della presente legge è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri ».

7. Ferma restando la scadenza naturale dei membri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi membri, nominati entro sessanta giorni dalla suddetta data, restano in carica per il periodo previsto dall'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

8. 22. Polledri, Martinelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. I componenti dell'organo competente per la determinazione delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del codice civile soltanto a titolo di re-

sponsabilità civile, in conformità con le disposizioni dell'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

8. 23. Gastaldi, D'Agrò, Gamba.

(Approvato)

Al capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Rapporti dello Stato con le autonomie regionali e locali e con le autorità per l'energia elettrica e il gas.

8. 24. (Testo modificato nel corso della seduta). Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(Approvato)

(A.C. 3297 – Sezione 2)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

NORME PER IL COMPLETAMENTO
DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI
ENERGETICI AI FINI DELLA TUTELA
DELLA CONCORRENZA E DELL'UNITÀ
GIURIDICA ED ECONOMICA
DELL'ORDINAMENTO

ART. 9.

(Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica).

1. I Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale e la privatizzazione del soggetto derivante da tale unificazione.

2. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie »;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore »;

c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: « coloro che ne abbiano la disponibilità, » sono inserite le seguenti: « fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento, »;

d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: « nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati ».

3. I soggetti non titolari di concessioni di cui all'articolo 2, comma 3, che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità di interconnessione, come risultante dal

nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, l'esenzione si applica altresì ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, nonché una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del *price cap*, applicato alle

componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

NORME PER IL COMPLETAMENTO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI ENERGETICI AI FINI DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DELL'UNITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA DELL'ORDINAMENTO

ART. 9.

(Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica).

Sopprimere i commi 1 e 2.

9. 20. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 1.

9. 21. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, possono essere determinati i criteri, le modalità e le condizioni, ivi compresa l'eventuale limitazione dei diritti di voto, per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, possono essere definite le modalità di privatizzazione del soggetto derivante da tale unificazione, fermo restando quanto previsto dall'arti-

colo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

1-bis. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto.

*** 9. 24.** D'Agrò.

(Approvato)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, possono essere determinati i criteri, le modalità e le condizioni, ivi compresa l'eventuale limitazione dei diritti di voto, per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, possono essere definite le modalità di privatizzazione del soggetto derivante da tale unificazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

1-bis. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto.

*** 9. 25.** Polledri, Martinelli.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: nell'ambito delle rispettive competenze aggiungere le seguenti: con gli opportuni provvedimenti.

9. 26. D'Agrò.

Al comma 1, sostituire le parole da: rete elettrica fino alla fine del comma con le seguenti: intera rete elettrica di trasmissione nazionale e la privatizzazione del soggetto derivante da tale unificazione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i soggetti interessati, ridetermina, ove necessario, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'ambito della rete di trasmissione nazionale.

* **9. 14.** Lusetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: rete elettrica fino alla fine del comma con le seguenti: intera rete elettrica di trasmissione nazionale e la privatizzazione del soggetto derivante da tale unificazione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i soggetti interessati, ridetermina, ove necessario, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'ambito della rete di trasmissione nazionale.

* **9. 27.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, dopo le parole: trasmissione nazionale aggiungere le seguenti: entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 28. D'Agrò.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e la privatizzazione fino alla fine del comma.

9. 2. Alfonso Gianni.

Al comma 1, sostituire le parole da: e la privatizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: in capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.

9. 30. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, sostituire le parole da: privatizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: collocazione sul mercato di una quota azionaria non maggioritaria della S.p.A. derivante da tale unificazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le azioni derivanti dall'unificazione di cui al comma 1 sono intestate al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.

9. 29. Grotto.

Al comma 1, sostituire le parole da: privatizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: collocazione sul mercato di una quota azionaria maggioritaria della S.p.A. derivante da tale unificazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le azioni derivanti dall'unificazione di cui al comma 1, sono intestate al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. Le azioni di proprietà del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. eventualmente destinate alla collocazione sul mercato, non possono superare il 95 per cento del capitale sociale, il restante 5 per cento è intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dall'articolo 66, comma 4, della

legge 23 dicembre 1999, n.488, e dal relativo decreto attuativo. La quota azionaria di ciascun acquirente non può superare il 2 per cento del capitale sociale.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze può alienare la propria quota di capitale sociale con decreto da emanarsi d'intesa con il Ministro delle attività produttive con la Conferenza unificata. Fino all'eventuale alienazione della propria quota azionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva il diritto di prelazione nel caso di cessione delle partecipazioni.

9. 22. Gambini, Bersani, Lulli, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Ruggia.

Al comma 1, sostituire le parole da: privatizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: collocazione sul mercato di una quota azionaria maggioritaria della S.p.A. derivante da tale unificazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le azioni derivanti dall'unificazione di cui al comma 1 sono intestate al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. Le azioni di proprietà del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. eventualmente destinate alla collocazione sul mercato, non possono superare il 49 per cento del capitale sociale.

9. 23. Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 giugno 1999.

* **9. 13.** Foti, Ghiglia, Coronella, Scalia, Paolone, Strano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 giugno 1999.

* **9. 31.** Zanetta, Rosso, Blasi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , riservando allo Stato almeno il 51 per cento del capitale sociale.

9. 32. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Da tale unificazione sono escluse le attività di dispacciamento e programmazione dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale che restano attribuite ad un soggetto pubblico designato dal Governo.

* **9. 35.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Da tale unificazione sono escluse le attività di dispacciamento e programmazione dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale che restano attribuite ad un soggetto pubblico designato dal Governo.

* **9. 36.** Verneti, Realacci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore della rete di trasmissione e le unità da trasferire sono determinate, d'accordo tra le parti, operando secondo sperimentate metodologie finanziarie, tenendo conto anche della relativa localizzazione; in mancanza di accordo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentite le parti, provvede alla relativa determinazione.

9. 15. Lusetti.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Il valore della rete di trasmissione e le unità di personale da trasferire, sono determinate d'accordo tra le parti, operando secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto della componente tariffaria, prevista dall'Autorità per l'energia e il gas a copertura dei costi di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale.

9. 34. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore della rete di trasmissione e le unità da trasferire sono determinate d'accordo tra le parti, operando secondo sperimentate metodologie finanziarie, anche tenendo conto della relativa localizzazione.

9. 33. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto.

9. 37. Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

Sopprimere il comma 2.

9. 38. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 2, dopo le parole: « a carico delle società di cui al comma 8 » sono aggiunte le seguenti: « o a proprio

carico in caso di unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale ».

9. 39. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

9. 40. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, il seguente periodo: Il Ministero delle attività produttive definisce, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i livelli generali e quelli specifici di qualità del servizio di trasmissione.

* **9. 41.** D'Agrò.

Al comma 2, alla lettera d), aggiungere in fine, il seguente periodo: Il Ministero delle attività produttive definisce, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i livelli generali e quelli specifici di qualità del servizio di trasmissione.

* **9. 42.** Polledri, Martinelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) al comma 15, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle attività relative alla rete di trasmissione nazionale, nonché per gli adempimenti relativi all'attuazione della presente legge, può avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico e del personale del gestore della rete di trasmissione nazionale fino a che lo stesso gestore rimane sotto il diretto controllo pubblico ».

9. 4. Gastaldi, D'Agrò, Gamba.

Sopprimere i commi 3 e 4.

- 9. 43.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia, Verneti.

Sopprimere il comma 3.

- * **9. 10.** Mazzocchi, Raisi, Saia.

Sopprimere il comma 3.

- * **9. 44.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

Sopprimere il comma 3.

- * **9. 45.** Verneti, Ruggeri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di altri Stati aggiungere le seguenti: sino al raggiungimento dell'autosufficienza produttiva del Paese.

- 9. 6.** Alfonso Gianni.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: con tecnologia equivalente aggiungere le seguenti: che realizza il controllo dell'energia elettrica fluente su detta linea.

- 9. 46.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: tecnologia equivalente, aggiungere le seguenti: sono sottoposti al regime regolatorio previsto per i soggetti che già gestiscono reti elettriche di interconnessione e trasporto elettrico e.

- 9. 7.** Alfonso Gianni.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: compreso tra dieci fino a: 80 per cento con le seguenti: massimo di dieci

anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee e per una quota massima pari al 50 per cento.

- 9. 11.** Mazzocchi, Raisi, Saia.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: compreso tra dieci e venti anni con le seguenti: massimo stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

- 9. 47.** Verneti, Ruggeri.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: compreso tra dieci e venti anni con le seguenti: di dieci anni.

- 9. 48.** Verneti, Ruggeri.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: compresa fra il 50 e l'80 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.

- * **9. 49.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: compresa fra il 50 e l'80 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.

- * **9. 50.** Verneti, Ruggeri.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il parere con le seguenti: acquisito il parere.

- 9. 51.** Verneti, Ruggeri.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiungere le seguenti: e il Gestore della rete di trasmissione nazionale.

- 9. 52.** Grotto.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , che deve essere reso fino alla fine del periodo.

9. 70. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

9. 53. Verneti, Ruggeri.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia negativo, al richiedente spetta la formulazione della richiesta secondo quanto indicato nel parere espresso dall'Autorità medesima.

9. 54. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

* **9. 55.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

* **9. 56.** Verneti, Ruggeri.

Al comma 3, terzo periodo, premettere le parole: Con le stesse modalità.

9. 57. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: delle autorità competenti dello

Stato interessato con le seguenti: tra le autorità competenti per l'accesso alle reti degli Stati interessati.

9. 58. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando per la residua quota le procedure di accesso regolato stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

9. 59. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per linee elettriche interconnesse si intendono quelle che collegano i sistemi elettrici di altri Stati con il sistema elettrico italiano anche se si collegano lato Italia a sistemi attuali di distribuzione ad alta tensione 130-150 kv, nel caso in cui potenza iniettata sia superiore a 10 MVA. La porzione di rete di distribuzione in oggetto assume quindi la funzione di rete di trasporto come nel caso di collegamenti di centrali di produzione di potenza superiore a 10 MVA.

9. 60. Polledri, Martinelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. La data di entrata in esercizio di un impianto è la data fissata dal produttore considerando il primo collaudo ed avviamento, nel limite massimo di dodici mesi dalla data in cui si è effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale. »

9. 12. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Sopprimere il comma 4.

9. 61. Realacci, Verneti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico.

9. 62. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 4, sopprimere le parole da: adottando criteri fino alla fine del comma.

9. 63. Verneti, Ruggeri.

Al comma 4, dopo le parole: adottando criteri aggiungere le seguenti: che garantiscano valori non inferiori a quelli correnti per gli altri servizi energetici nazionali e.

* **9. 16.** Lusetti.

Al comma 4, dopo le parole: adottando criteri aggiungere le seguenti: che garantiscano valori non inferiori a quelli correnti per gli altri servizi energetici nazionali e.

* **9. 64.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 4, sostituire le parole da: la rivalutazione delle infrastrutture fino a: del price cap con le seguenti: una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate.

9. 65. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 4, sostituire la parola: simmetrica con la seguente: equa.

9. 66. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 4, sopprimere le parole: rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price cap.

9. 67. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Pubblicità dei contratti bilaterali). — 1. I fornitori, i clienti e i valori economici dei singoli contratti bilaterali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono resi pubblici a cura del Gestore della rete di trasmissione nazionale.

9. 01. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(A.C. 3297 — Sezione 3)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Terzietà delle reti).

1. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, ivi comprese le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al **15** per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.